



Con lâ??eventuale concorso del minore non concorre automaticamente quello dei genitori ex art. 2048 c.c.

Descrizione

Fin dal primo giudizio di merito, i convenuti avevano chiesto che si accertasse un ulteriore concorso di colpa dei genitori della vittima per culpa in educando e in vigilando. La Corte di Appello, e prima ancora il Tribunale, ha escluso la legittimit\(\tilde{A}\) di tale ipotesi, ritenendo che il concorso di colpa del danneggiato andasse valutato oggettivamente, a prescindere non solo dagli stati soggettivi (il minorenne andava equiparato ad un maggiorenne, quanto a capacit\(\tilde{A}\) di intendere e volere) ma anche dalla vigilanza da parte dei genitori \(\tilde{a}\)? e dunque dalla responsabilit\(\tilde{A}\) di terzi \(\tilde{a}\)? per l\(\tilde{a}\)? omesso controllo della vittima, diciassettenne all\(\tilde{a}\)? epoca dei fatti. \(\tilde{A}\)? stata conseguentemente operata una riduzione del risarcimento riconosciuto ai genitori della vittima iure proprio, ex art. 1227 c.c., in conseguenza del contributo causale riconducibile alla condotta del figlio rispetto al danno autoprodotto, ma non anche l\(\tilde{a}\)? ulteriore riduzione ascrivibile alla loro responsabilit\(\tilde{A}\) vicaria, ossia al presunto difetto di vigilanza o di educazione del figlio disciplinato dall\(\tilde{a}\)? art. 2048 c.c.

I ricorrenti contestano questa decisione quanto al danno iure proprio da perdita del rapporto parentale riconosciuto ai genitori della vittima primaria, sostenendo che, per tale tipo di danno, la relativa colpa in vigilando o in educando non potrebbe non spiegare una sua propria efficacia causale nella (ulteriore) riduzione del risarcimento loro dovuto, pena una non giustificabile disparit\(\tilde{A}\) di trattamento tra i genitori del minorenne che ha ceduto la droga (responsabili ex art. 2048), e quelli del minore acquirente, la cui condotta era pur stata ritenuta (con)causalmente efficiente, e che invece non avrebbero patito alcuna conseguenza, ai sensi della norma citata, per una condotta perfettamente sovrapponibile, quoad effecta, a quella degli altri genitori.

La Corte di Cassazione (sentenza del 6 ottobre n. 26798) rigetta il motivo, benché suggestivamente argomentato, non fondato. Ed invero rileva che: â??ai fini della corretta soluzione del caso sottoposto allâ??esame di questa Corte, Ã" necessaria una prima premessa: mentre il codice civile, allâ??art. 2046, si limita a qualificare come â??fatto dannosoâ?• e non come â??fatto illecitoâ?• quello posto in essere dallâ??incapace (differenza lessicale ritenuta da una



parte della dottrina indicativa di una precisa scelta del legislatore, intesa ad escludere la??illiceitÃ del fatto, prima ancora che la responsabilitA del suo autore, in linea, peraltro, con parte della dottrina penalistica che, pur a fronte del dato testuale dellâ??art. 85 c.p., tende a ritenere lâ??imputabilità presupposto del reato ovvero elemento della colpevolezza), nel diverso caso dei genitori destinatari della??azione risarcitoria a?? ovvero chiamati a rispondere per culpa in vigilando o in educando in concorso con il figlio minorenne al fine di una ulteriore diminuzione del risarcimento loro dovuto iure proprio (oltre a quella già predicabile per il concorso del minore ex art. 1227 c.c.) Ã" necessario che lâ??atto di questâ??ultimo possa essere qualificato come atto illecito. Ne consegue che la loro responsabilitA deve essere esclusa anche quando il fatto, pur dannoso, non possa essere legittimamente collocato allâ??interno di tale categoria. Va ulteriormente rammentato come la stessa Corte costituzionale si sia pronunciata, sin dal 1985, a favore del rilievo causale della condotta del danneggiato incapace (osservando come lâ??interpretazione corrente dellâ??art. 1227 cod. civ. non contrasti col principio di equaglianza, in quanto lâ??equiparazione dellâ??incapace alla persona capace appare giustificata dal rilievo che il comportamento del creditore, sia egli capace o no, si pone egualmente come un evento di cui il debitore, che non lâ??ha cagionato, ragionevolmente non deve rispondere), censurando poi (e la precisazione appare fondamentale) lâ??inesattezza del richiamo, come tertium comparationis, al combinato disposto degli artt. 2046 e 2047 del codice â??concernenti lâ??autore dellâ??illecito, mentre nel caso di cui allâ??art. 1227 si discute della condotta della persona offesaâ?• (così, Corte cost. 23 gennaio 1985, n. 14, sulla cui scia Cass. 19 febbraio 2020, n. 4178; Cass. 13 febbraio 2020, n. 3557; Cass. 15 novembre 2016, n. 23214; Cass. 2 marzo 2012, n. 3242)â??.

La Corte di Appello, pertanto, ha fatto corretta applicazione del principio, più volte affermato dalla Suprema Corte, a mente del quale: â??se il minore ha concorso a cagionare il danno a se stesso, il risarcimento dovuto ai suoi genitori si riduce in funzione del suo contributo causale alla verificazione dellâ??evento, senza bisogno di indagare quale sia stato il loro ruolo nella vicenda, volta che la sola, possibile riduzione risarcitoria è lâ??effetto del concorso di colpa del minore, mentre non si può ammettere una riduzione ulteriore dovuta alla colpa presunta di omessa vigilanza ed educazione del figlio. (Cass. 2704/2005; Cass. 22514/2014; Cass. 23426/2014 ed altre, più recenti pronunce su cui amplius, infra)â??.

Il ricorrente invocava invece lâ??applicazione di un diverso principio, affermato, a suo dire, oltre che dalle risalenti sentenze 2549/1986, 5619/1994, 4633/1997, dalla pronuncia di cui a Cass. 11241/2003 (Pres. Carbone, est. Preden), a mente della quale â??qualora il genitore del minore danneggiato agisca in proprio per ottenere il risarcimento dei danni eventualmente derivatigli dallâ??illecito commesso nei confronti del figlio, Ã" opponibile il suo concorso di colpa (per omessa vigilanza del minore stesso), essendo in tale ipotesi la relativa eccezione diretta a limitare la misura del risarcimento del danno in favore di esso genitore; tale questione non può essere, invece, utilmente proposta allorché il genitore agisca quale rappresentante del minore danneggiatoâ??.

Il Collegio afferma che: â??dalla lettura della sentenza â?? e dalla attenta analisi della fattispecie concreta â?? emerge che il principio, autorevolmente affermato, e del tutto condivisibile, aveva ad oggetto un caso in cui â??i giudici di appello, nel ricostruire la dinamica dellâ??incidente, avevano ritenuto che la condotta dellâ??alunno M. (giuridicamente imputabile ai genitori a titolo di culpa in educando) aveva concorso nella produzione dellâ??evento dannoso finale, per avere il predetto



dato inizio al lancio di sassi, in risposta al quale lâ??alunno R. aveva a sua volta lanciato il sasso che avrebbe poi colpito la??alunno Ma?. Pertanto, la??estensione della responsabilitA del minore poi risultato vittima delle lesioni anche ai suoi genitori, in concorso con quella della responsabilitÂ dellâ??altro alunno (e dei suoi genitori) si fondava sul concorso nellâ??illecito commesso da entrambi gli alunni: si legge, difatti, in motivazione, che la valutazione del giudice di appello appariva del tutto corretta proprio perché â??il secondo lancio di sassi, andato a segno, non si poneva certamente al di fuori delle normali e prevedibili linee di sviluppo causale del primo, pur se non aveva raggiunto il bersaglio, dovendo essere considerata la reazione, con eguali modalitÃ, del soggetto destinatario del lancio di un sasso conseguenza normale dellà??antecedenteà?. Delle altre pronunce citate, la 4633/1997 risulta inconferente (avendo ad oggetto la diversa fattispecie di cui allâ??art. 2647 c.c.: soltanto se la condotta dellâ??incapace di intendere o volere, stante lâ??applicabilità anche in tal caso dellâ??art. 1227, comma 1, c.c., ha contribuito a cagionare il danno dal medesimo subito, il responsabile che deve risarcirlo puÃ2 eccepire il concorso di colpa del soggetto obbligato alla sorveglianza di quegli, ex art. 2047 c.c.), mentre i principi delle ormai risalenti pronunce del 1986 e del 1994 sono stati definitivamente superati dalla successiva giurisprudenza di guesta Corte, di tal che non appare corretto discorrere di un vero e proprio contrasto, se non su di un piano significativamente diacronico.

La più recente giurisprudenza di legittimitÃ, difatti, ha escluso la configurabilità di un (ulteriore) concorso dei genitori del minore danneggiato allà??esito dellà??accertamento della??originario concorso dello stesso, affermando, fin dalla sentenza 2704/2005, il principio secondo il quale la norma di cui allâ??art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per la??espresso richiamo contenuto nella??art. 2056 del codice) della riduzione proporzionale del danno in ragione della??entitA percentuale della??efficienza causale del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che lâ??evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio, restando, peraltro, esclusa â?? ove essi avessero avuto sullâ??incapace un potere di vigilanza â?? la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro concorso nella sua causazione per culpa in educando o in vigilando. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che aveva proporzionalmente ridotto la??ammontare della somma da liquidare in favore dei genitori per il risarcimento del danno subito a causa della morte della figlia minore che, attraversando imprudentemente la strada, era stata investita da unâ??auto, tenendo conto del concorso di colpa della stessa minore, nellâ??accezione sopra indicata, nel provocare il danno).

In altri termini, una volta stabilito che il concorso della condotta concorrente della vittima minorenne che non commetta un autonomo illecito deve essere preso in considerazione, ex art. 1227 I comma c.c., ai fini della proporzionale riduzione del risarcimento dei danni reclamati iure proprio dai genitori, lâ??ulteriore accertamento avente ad oggetto la sussistenza della loro colpa concorrente ex art. 2048 c.c. al fine di far derivare la (ulteriore) riduzione del danno risarcibile diviene irrilevante, dato che lâ??eventuale culpa in educando ovvero in vigilando verrebbe a coprire, per altro verso, quel medesimo ambito di irrisarcibilità già derivante dallâ??applicazione



dellâ??art. 1227 cod. civ. (in termini, sia pur con varietà argomentativa, Cass. 2483/2018; Cass. 3557/2020). Non colgono nel segno, pertanto, le pur suggestive argomentazioni di parte ricorrente, secondo cui, se lâ??applicazione dellâ??articolo 1227 c.c. impedisce una pronuncia di condanna che tenga conto anche del difetto di vigilanza ed educazione dei genitori della vittima, ciò non vuol dire che di tale difetto non possa tenersi conto ad altro titolo, ossia in base allâ??articolo 2048 c.c. â?? così anelandosi ad una pronuncia predicativa del principio secondo cui il risarcimento iure proprio dei genitori del minore deceduto andrebbe due volte ridotto, in base a due diversi titoli, ex art. 1227 per essere il danno stato causato anche dalla vittima, ed ex art. 2048 in quanto imputabile alla loro responsabilità vicariaâ??.

A fronte di ciò la Corte di Cassazione ritiene la decisione impugnata sia fondata su: â??**di una** lettura dellà??art. 2048 c.c. che istituisce i genitori responsabili del fatto (del minore) solo qualora esso sia illecito. Nella specie, il danno che il minore aveva causato a sé stesso Ã" di colore giuridicamente â??neutroâ? rispetto alla sua condotta, volta che, assumendo droga, egli non compie alcun atto illecito né verso se stesso né verso i genitori â?? con la conseguenza che questi ultimi non possono essere chiamati a subire quel danno oltre il limite del concorso del figlio deceduto ex art. 1227 c.c., posto che essi rispondono della condotta del minore solo quando essa sia autonomamente illecita, vuoi che il danno conseguente riguardi terzi, vuoi che riguardi lo stesso danneggiato. Né varrebbe obbiettare che i genitori rispondono del fatto del minore solo ed esclusivamente se tale fatto sia illecito evocando la figura degli atti leciti dannosi (ossia quei casi in cui il compimento della??atto, che ha prodotto danno, Ã" consentito dalla??ordinamento), poiché lâ??esistenza di una eventuale causa di giustificazione ex lege (come nellâ??ipotesi di accesso al fondo altrui per recuperare una cosa smarrita: art. 843 c.c.), da un canto, genera un obbligo non risarcitorio ma indennitario, dallâ??altro, nella sua evidente eccezionalitÃ, non fa che confermare la regola della inscindibilità tra illiceità della condotta del minore e responsabilità genitoriale sancita dallâ??art. 2048 c.c. Del tutto fuori fuoco, infine, deve ritenersi tanto la tesi secondo cui anche il consumo personale di sostanze stupefacenti, in quanto oggetto di sanzione amministrativa (art. 75 del TU stupefacenti), sarebbe â??disapprovatoâ?• dallâ??ordinamento (e pertanto integrante una fattispecie di illecito), quanto quella che vorrebbe qualificare la condotta di chi acquista e consuma lo stupefacente â?? sia pur ai soli fini della fattispecie civilistica del danno che ne deriva â?? in termini di â??concorsoâ?• con quella, illecita, dello spacciatore nella determinazione della??evento. Quanto alla prima, non sembra minimamente discutibile la necessità che il â??fatto illecitoâ?• ascritto alla vittima debba orbitare attorno alla sua necessaria dimensione civilistica (o penalistica), e non amministrativa; quanto alla seconda, la sola ipotesi di una sorta di â??concorso civilisticoâ?• nellâ??illecito (penale) rappresentato dallâ??attività di spaccio da parte del venditore dello stupefacente non ha, allâ??evidenza, alcun fondamento giuridico, alla luce della valutazione di non illiceità della condotta dellâ??acquirente compiuta dallo stesso ordinamento a tuttâ??oggi (ancora) vigente. I genitori del minore che abbia acquistato e poi assunto volontariamente una quantitativo mortale di sostanza stupefacente, e che sia rimasto vittima di tale comportamento, subiranno, pertanto, una riduzione del risarcimento loro dovuto per il danno patito iure proprio, ai sensi dellâ??articolo 1227 c.c., volta che quel danno Ã" stato (in parte) materialmente causato dalla condotta del figlio deceduto, ma non potranno subire una ulteriore riduzione di quel risarcimento, ex art. 2048 c.c., se (come nella specie) la condotta del minore non abbia rivestito il carattere della illiceità â??.



I PRINCIPI DI DIRITTO

A fronte di $ci\tilde{A}^2$ la Corte di Cassazione enuncia i seguenti principi di diritto :

- â??1) In tema di responsabilità cd. â??vicariaâ?• dei genitori del minore, ai fini della (ulteriore) riduzione del risarcimento del danno subito iure proprio (nella specie, morte del figlio per assunzione di sostanza stupefacente) e già ridotto in applicazione del comma primo, prima parte, dellâ??art. 1227 c.c. per essere stata ritenuta la condotta del danneggiato concausa dellâ??evento di danno, deve valutarsi esclusivamente se questâ??ultimo abbia tenuto o meno un comportamento illecito, ossia oggettivamente in contrasto con una regola di condotta stabilita da norme positive, a prescindere dalla sua età e dal suo stato di incapacitÃ.
- 2) La norma di cui allâ??art. 1227, comma 1, prima parte c.c. ha riguardo allâ??accertamento del nesso di causalità materiale, onde lâ??eventuale contributo causale della vittima allâ??evento dannoso Ã" di tipo oggettivo e prescinde dallâ??imputabilità della condotta colposa sul piano soggettivo. Lâ??eventuale condotta della vittima incapace, deve â?? pertanto â?? essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dellâ??uomo medio, senza tener conto della sua incapacità di intendere e di volere. Una siffatta valutazione oggettiva della condotta della vittima incapace, qualora non integri gli estremi di un autonomo fatto illecito, assorbe ogni rilievo circa la condotta del soggetto tenuto alla sua sorveglianza sotto il profilo di una sua eventuale culpa in vigilando e/o in educando, in quanto questâ??ultima resta di fatto assorbita e superata dal fatto che la valutazione della condotta della vittima incapace viene effettuata secondo un criterio che non tiene conto della sua incapacitÃ, operando invece su di un piano esclusivamente oggettivo e materiale.
- 3) Il principio di cui allâ??art. 1227 c.c. (riferibile anche alla materia del danno extracontrattuale per lâ??espresso richiamo contenuto nellâ??art. 2056 c.c.) della riduzione proporzionale del danno in ragione dellâ??efficienza con-causale della condotta del soggetto danneggiato si applica anche quando questi sia incapace di intendere o di volere per minore età o per altra causa, e tale riduzione deve essere operata non solo nei confronti del danneggiato, che reclama il risarcimento del pregiudizio direttamente patito al cui verificarsi ha contribuito la sua condotta, ma anche nei confronti dei congiunti che, in relazione agli effetti riflessi che lâ??evento di danno subito proietta su di essi, agiscono per ottenere il risarcimento dei danni iure proprio, restando peraltro esclusa â?? nellâ??ipotesi in cui la condotta concorrente della vittima non abbia il carattere dellâ??illecito, giusta il principio di cui allâ??art. 2048 c.c. â?? la possibilità di far luogo ad una ulteriore riduzione del danno risarcibile sulla base di un loro ipotetico concorso nella sua causazione per culpa in educando o in vigilando.

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione 02 Nov 2025